

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

ART.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

Gli interventi di assistenza economica, normati dal presente regolamento, rappresentano uno degli strumenti del Servizio Sociale, da utilizzare per concorrere al contrasto alla povertà.

L'assistenza economica rientra in un più globale progetto d'intervento con la persona o la famiglia, tendente a stimolarne le potenzialità e ad attivarne le risorse personali.

L'assistenza economica, inoltre, non può in alcun modo sostituire una retribuzione lavorativa, né essere a copertura di carenze o inadempienze di altri Enti o Servizi, per quanto di competenza (Amministrazioni Comunali, Enti Previdenziali, Centro per l'Impiego, Azienda Sanitaria Locale, ecc.), rispetto ai quali il Servizio Sociale può indirizzare o orientare l'utenza, o segnalare le necessità rilevate proponendo l'attivazione delle risposte previste.

ART.2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento di assistenza economica è inserito all'interno di un progetto individuale, predisposto dagli Assistenti Sociali e approvato dalla Commissione tecnica dell'Ente, redatto in collaborazione con tutte le risorse del territorio (pubbliche, private, del terzo settore ecc...).

In ragione della specificità e particolarità delle situazioni, l'intervento di assistenza economica può essere integrato e affiancato da altri ed ulteriori interventi professionali e/o attività di orientamento e di sostegno nell'utilizzo delle risorse del territorio e delle prestazioni fruibili. Il progetto deve considerare da un lato l'analisi puntuale delle criticità / problematicità espresse dalla situazione di disagio, dall'altro le risorse, presenti o attivabili, della persona stessa, dei suoi familiari e del contesto.

Parte fondamentale del progetto è la definizione degli obiettivi che devono essere concordati tra il Servizio Sociale e il cittadino.

Il contributo economico può essere collegato ad un'attività che abbia come riferimento la "cura della comunità", nel caso in cui il Comune di residenza la promuova, prestata dalla persona beneficiaria.

L'Assistente Sociale predisporrà a tal proposito un progetto che preveda l'accettazione dell'interessato all'impegno eventualmente proposto, fermo restando che l'attività prestata dal beneficiario del progetto non costituisce rapporto di lavoro e che il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del progetto.

ART.3 BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi di assistenza economica:

- I cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio;
- I cittadini stranieri con regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale

Approvato con Deliberazione Assemblea Consortile n. 4 del 29.04.2015

sull'immigrazione, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, ai sensi del D. Lgs 286/98 art 2 c. 5;

- I cittadini stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici ai sensi delle norme in materia d'immigrazione, anche qualora abbiano presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e ne siano in attesa;

- I cittadini stranieri non comunitari di seguito elencati, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti sul territorio del Consorzio, ma ivi domiciliati e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza ed in situazioni sociali difficili;
- b) inseriti in programmi di protezione sociale;
- c) accolti in Italia per motivi umanitari;
- d) richiedenti asilo.

ART.4

CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO

Al fine di un corretto utilizzo dello strumento dell'assistenza economica, l'Assistente Sociale è tenuto a compiere un'attenta valutazione della situazione familiare e sociale complessiva del nucleo, mediante l'utilizzo di colloqui professionali, visite domiciliari e l'acquisizione, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, di ulteriori elementi di analisi e valutazione, in possesso di altri Enti e Servizi, utili alla definizione del progetto.

Nella definizione di "nucleo familiare" si tiene conto in via generale delle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

In caso di discrepanze tra queste e le condizioni di fatto, l'Assistente Sociale può considerare l'effettiva condizione di bisogno, indipendentemente dalla situazione anagrafica.

Il progetto prevede l'erogazione di un intervento economico che potrà essere riscosso con le modalità e i tempi previsti dal progetto stesso.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il contributo economico può essere riscosso da soggetto diverso dal richiedente mediante apposita delega, allegata alla documentazione prevista.

Il diritto alla somma erogata a titolo di assistenza economica decade qualora, senza giustificato motivo, la stessa non venga riscossa entro 30 giorni dalla data di disponibilità presso l'Istituto bancario delegato, ai sensi della comunicazione di concessione inviata dal Consorzio al beneficiario.

ART.5

MOTIVI DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dall'intervento di assistenza economica per l'anno solare considerato:

- Reddito superiore alla soglia ISEE prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia, a meno che il cittadino non possa certificare una modifica rispetto al reddito ISEE presentato (es. lettera di licenziamento);
- Condizioni socio - ambientali e stili di vita difforni da quanto dichiarato;
- Rifiuto, senza legittima motivazione, di offerte formative, lavorative o di volontariato;

- Utilizzo dei contributi economici precedenti in modo non rispondente a quanto concordato al momento della richiesta;
- Permessi di soggiorno concessi ai cittadini stranieri per ricongiungimento familiare, affari, turismo, studio, visite, e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base di un periodo determinato e della garanzia di redditi percepiti autonomamente;
- Mancata riscossione entro i 30 giorni di un contributo economico precedentemente erogato;
- Mancata comunicazione di ogni variazione migliorativa della propria situazione economica.

In caso di dichiarazioni mendaci o presentazione di atti falsi è prevista l'esclusione dai futuri interventi di assistenza economica, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dal successivo art. 14.

ART.6 ISTRUTTORIA

Tutti gli interventi sono erogati a seguito di valutazione professionale dell'Assistente Sociale, previa istruttoria con le modalità descritte nei successivi articoli 7 – 11, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART.7 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il progetto individualizzato si articola nelle seguenti fasi:

1. Valutazione a cura dell'Assistente Sociale dei problemi e bisogni socio-economici della persona/nucleo, attraverso colloqui e visita domiciliare;
2. Individuazione delle risorse della persona e della sua famiglia con eventuale coinvolgimento di altri servizi presenti sul territorio;
3. Predisposizione del progetto individualizzato, con l'indicazione delle modalità di erogazione e dei tempi di verifica;
4. Monitoraggio degli impegni assunti e dell'evoluzione degli interventi avviati.

Qualora il progetto preveda specifiche spese il beneficiario s'impegnerà a produrre la dovuta rendicontazione.

Su valutazione dell'Assistente Sociale, al fine di favorire l'assunzione di responsabilità del cittadino, l'intervento di assistenza economica potrà essere erogato a "titolo di prestito"; in tal caso occorrerà allegare l'impegno sottoscritto dal richiedente, indicando i tempi e le modalità di restituzione del contributo economico.

L'Assistente Sociale dovrà provvedere, nei tempi previsti, alla verifica dell'avvenuta restituzione secondo le modalità definite.

Il contributo totale non superabile nell'anno solare sarà pari a 2 volte il Trattamento Pensionistico Minimo mensile INPS dell'anno in corso.

ART.8 DOCUMENTAZIONE

La documentazione necessaria è la seguente:

- la DSU – ISEE redatta ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

Approvato con Deliberazione Assemblea Consortile n. 4 del 29.04.2015

- ogni documentazione comprovante la variazione della propria situazione economica rispetto a quella risultante dall'I.S.E.E. (es. lettera licenziamento);
- autocertificazione come da schema predisposto dal C.I.S.S.;
- relazione sociale, contenente il progetto e la tempistica dell'erogazione del contributo, come da schema predisposto dal C.I.S.S.;
- eventuale preventivo di spesa, cui dovrà far seguito la ricevuta della spesa sostenuta;
- eventuale delega alla riscossione del contributo economico;
- eventuale dichiarazione di impegno alla restituzione del contributo economico erogato a "titolo di prestito";
- per i cittadini stranieri: regolare carta di soggiorno, o permesso di soggiorno, o ricevuta di rinnovo per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione;
- tabella Indicatori di Complessità;
- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del progetto.

In situazioni molto particolari e motivate dall'Assistente Sociale il progetto può essere proposto anche in assenza di parte della documentazione richiesta all'utente.

ART.9 CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Per l'accesso al contributo di assistenza economica si utilizza la DSU – ISEE redatta ai sensi del D.P.C.M. 159/2013

Il reddito considerato è quello del richiedente e del suo nucleo familiare costituito da tutti gli introiti dichiarati ai fini della determinazione dell'ISEE.

Nella medesima valutazione saranno conteggiate le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali e le entrate non rilevabili e/o non considerate dallo strumento ISEE quali:

- a) pensioni e assegni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza per i minori, indennità di comunicazione e indennità per cecità parziale e assoluta;
- b) rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- c) assegni per il nucleo familiare;
- d) assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L.;
- e) alimenti versati dal coniuge separato;
- f) contributi e i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici diretti al sostegno del reddito ad eccezione di quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o servizi primari;
- g) redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali e autocertificati.

Per determinare un ordine di priorità tra i diversi progetti presentati, si introduce l'utilizzo della Tabella Indicatori di Complessità, allegata al presente regolamento.

A parità di punteggio, si introducono i seguenti criteri di priorità:

1. reddito zero,

Approvato con Deliberazione Assemblea Consortile n. 4 del 29.04.2015

2. presenza di minori nel nucleo;
3. invalidità.

ART.10 RIDEFINIZIONE REDDITO

Il Consorzio, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, provvederà a sommare il reddito ISEE riportato nell'attestazione agli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente.

Nel corso della prestazione economica l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione migliorativa della propria situazione economica risultante nell'attestazione ISEE.

ART.11 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE PROGETTI

L'Assistente Sociale, per predisporre i progetti di cui al presente regolamento, utilizzando gli schemi previsti dall'Ente, deve obbligatoriamente effettuare una Visita Domiciliare (annuale) presso l'abitazione del nucleo per verificarne il tenore di vita.

Per ogni nucleo familiare, o singola persona, è possibile attivare più progetti nel corso dell'anno fino all'ammontare previsto al precedente art. 7.

Al fine di valutare e rendere operativi i progetti predisposti dagli AA.SS. territoriali, è istituita una Commissione, composta da 1 Amministrativo, da 1 Posizione Organizzativa e 1 Assistente Sociale a turnazione; la Commissione si riunirà a cadenza mensile e redigerà specifico verbale.

Le risorse complessive per gli interventi di cui al presente regolamento sono definite nell'ambito degli stanziamenti effettuati a tale titolo nel bilancio di previsione.

La Commissione potrà autorizzare progetti esclusivamente nella misura del budget mensile disponibile, determinato con la ripartizione delle risorse disponibili in dodicesimi.

Nel mese di agosto il budget è dimezzato e la differenza sarà aggiunta ai mesi di settembre e ottobre per meglio far fronte alle maggiori spese del periodo autunnale.

Nel caso di sfioramento del budget mensile disponibile, le richieste delle persone escluse - aventi diritto verranno esaminate nel mese successivo con specifico punteggio incrementale.

L'esito della disamina delle richieste verrà comunicato per iscritto agli interessati

In situazioni di particolare gravità e urgenza, il Direttore del C.I.S.S. con propria determinazione e sulla base della proposta dell'assistente Sociale formulata con specifica relazione, può disporre l'erogazione di un contributo a titolo di anticipazione in attesa del completamento dell'istruttoria. Tale somma verrà detratta dal massimale del contributo previsto al precedente art. 7.

Il budget massimo a disposizione per tali interventi è individuato in € 2.500,00 annui.

Trimestralmente il Direttore renderà conto al Consiglio di Amministrazione l'esito e l'andamento dei lavori della Commissione.

ART.12
RICORSO

Il cittadino può presentare ricorso scritto e motivato contro la decisione della Commissione di cui all'art. 11 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito.

Il Consorzio disporrà dei successivi 30 giorni per formulare la risposta.

ART.13
CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di eseguire accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni ricevute.

In specifico, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi della normativa; potranno essere effettuati anche controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

ART.14
AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p. nel caso di dichiarazioni mendaci e di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto a successive prestazioni.

ART.15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui la L.196/03 e s.m.i. ed in particolare viene esplicitato che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall'art. 13 del presente regolamento, ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

ART.16
DEROGHE

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere effettuate all'interno del budget mensile previsto, solo in presenza di casi eccezionali segnalati e motivati dagli assistenti sociali alla Commissione di cui all'art. 11 che dovrà comunque esprimere il proprio parere, da sottoporre all'approvazione del Direttore.

ART.17
AGGIORNAMENTO SOGLIE ACCESSO E IMPORTI CONTRIBUTI

La soglia di accesso individuata per la concessione di interventi socio-economici di cui al presente Regolamento è individuata nella D. G.R. n. 10 - 881 del 12.01.2015 ad oggetto: "Linee guida per la

Approvato con Deliberazione Assemblea Consortile n. 4 del 29.04.2015

gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159" e dalle modifiche che successivamente interverranno.

Parimenti gli importi del trattamento minimo INPS, seguiranno gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.

ART.18 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'esecutività dell'atto.

Le domande raccolte fino all'entrata in vigore del presente regolamento saranno esaminate con le modalità precedentemente in uso. I cittadini già fruitori di precedenti interventi di assistenza economica per l'anno 2015 potranno accedere, con le modalità di cui al presente regolamento, ad ulteriori contributi fino al massimale previsto al precedente art. 7.

TABELLA INDICATORI DI COMPLESSITA'

NOMINATIVO RICHIEDENTE:		
ASSISTENTE SOCIALE:		
Attualizzazione DSU-ISEE da € 0 a € 3.000,00	PUNTI 3	
Attualizzazione DSU-ISEE da € 3.000,01 a € 4.500,00	PUNTI 2	
Attualizzazione DSU- ISEE da € 4.500,01 a € 6.000,00	PUNTI 1	
Nucleo monogenitoriale con minori a carico (ad ogni minore oltre il primo si aggiunge 1 punto)	PUNTI 5	
Nucleo familiare con minori a carico (ad ogni minore oltre il primo si aggiunge 1 punto)	PUNTI 4	
Nucleo con presenza di anziani	PUNTI 3	
Donne sole in stato di gravidanza	PUNTI 4	
Persona sola priva di rete familiare attiva	PUNTI 2	
Persona o nucleo di soli adulti con un componente tra 45 e 66 anni in condizione di disoccupazione involontaria, (il punteggio viene attribuito ad 1 sola persona)	PUNTI 4	
Persona senza fissa dimora	PUNTI 3	
Persona con invalidità superiore al 46% e/o minore disabile (per ogni componente invalido)	PUNTI 2	
Persona o nucleo soggetto a sfratto abitativo	PUNTI 3	
Percorso di autonomia di donne vittime di violenza domestica (no comunità)	PUNTI 7	
Percorso di autonomia a seguito di separazione o perdita improvvisa del coniuge, nel 1° anno successivo all'evento	PUNTI 7	
Percorso di autonomia a seguito di dimissioni con progetto da comunità	PUNTI 7	
Progetto finalizzato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione (anziani, disabili e minori)	PUNTI 7	
Percorso di autonomia di ex detenuti nel primo anno a seguito della prima scarcerazione	PUNTI 3	
Progetto condiviso e documentato con altri servizi (ASL, Comuni, CPI, Associazioni ecc)	PUNTI 5	
Punteggio incrementale (Art. 11 regolamento)	PUNTI 2	
TOTALE PUNTEGGIO attribuito		
Costo totale progetto		
n. mensilità		
Contributo mensile proposto	€	
DATA:		
FIRMA ASSISTENTE SOCIALE		
Autorizzazione progetto	SI	NO
Firma componenti Commissione		